

Programma stadio-studio e sintesi

SCRITTURA PRIVATA PER LA CESSIONE DI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TELEVISIVA IN

DIRETTA, IN FORMA NON ESCLUSIVA DI "IMMAGINI CORRELATE" DELLE PARTITE

DI CALCIO DI CAMPIONATO 2014/2015

SOCIETA' SPORTIVA

tra

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, 19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Rag. Mario Macalli - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

e

La Societàcon sede in.....via,
in persona del legale rappresentante, Sig..... P.IVA.....(di
seguito per brevità detta anche l'"Emittente"), pec

PREMESSO

- che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti di ripresa, televisiva e non, con tutti i supporti tecnologici e mass-mediali possibili, presenti e futuri, nessuno escluso, delle partite di calcio disputate dalle squadre delle società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato di Lega Pro e della Coppa Italia;

- che la Lega ha manifestato l'intenzione di cedere, a titolo oneroso ed in forma non esclusiva:

a) il diritto di realizzare e trasmettere le "immagini correlate", cioè un programma televisivo di contenuto sportivo (successivamente denominato "programma") da Stadio/Studio in contemporanea allo svolgimento delle partite del Campionato e della Coppa, stagione sportiva 2014/2015, ivi comprese quelle inerenti la fase dei play out (con espressa esclusione della fase dei play-off e della Supercoppa) nonché la Coppa Italia della Lega Pro (con espressa esclusione delle fasi di semifinale e finale);

b) l'utilizzo delle immagini televisive delle predette partite – sintesi filmate della durata non superiore a tre minuti – almeno tre ore dopo il termine dell'incontro, nel corso di rubriche settimanali con eventuale possibile inserimento di sponsorizzazioni e pubblicità;

- che l'operatore della comunicazione sopra identificato, ha interesse ad acquistare i diritti di cui sopra relativamente alla società sportiva in intestazione, disputante il Campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2014/2015.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto di seguito:

1) La Lega cede all'operatore della comunicazione il diritto di trasmissione televisiva del programma, in diretta ed in chiaro, in forma non esclusiva, fino al termine del Campionato relativo alla stagione 2014/2015 e alla

Coppa Italia, come da premessa. Il diritto con il presente atto acquisito consente di effettuare collegamenti in diretta con gli stadi ove si disputano gli incontri della società in intestazione entro i limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli.

2) Quale corrispettivo per la cessione oggetto del presente contratto le parti pattuiscono l'importo di € oltre Iva che verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- € oltre Iva (pari al 50% del corrispettivo) risulta già corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata;

- € oltre Iva entro e non oltre il termine ultimo essenziale indicato nell'offerta.

Il contestuale pagamento del 50% oltre Iva del corrispettivo (inclusa Iva) costituisce condizione essenziale di validità ed efficacia del presente contratto (clausola di validità).

3) Il diritto di trasmettere il programma viene ceduto in forma non esclusiva; è escluso il diritto di trasmettere, con qualsiasi mezzo, stralci di radio/tele-cronache delle partite in diretta. Il programma potrà essere messo in onda da 60 minuti prima dell'inizio degli incontri di calcio del Campionato di Lega Pro sino a 60 minuti dopo il termine degli stessi. E' assolutamente vietato trasmettere immagini del campo di gioco durante lo svolgimento della partita (incluse le fasi di "gioco fermo"); sono consentiti l'aggiornamento del risultato con la segnalazione dell'eventuale marcatore, nonché le interviste al pubblico, ivi compresi eventuali tesserati, purché gli stessi non siano iscritti nel referto di gara.

4) Durante lo svolgimento dell'incontro sono consentiti brevi commenti alle fasi della partita per una durata complessiva non superiore a dieci minuti primi (cinque minuti per ciascun tempo di gioco): si precisa che il "commento alle fasi di gioco" non potrà mai identificarsi con la tele/radiocronaca delle singole azioni di gioco. Durante la trasmissione del programma non sono consentite riprese – neppure parziali – di teleschermi sui quali vengano messe in onda fasi di gioco della partita.

5) E' facoltà dell'operatore della comunicazione abbinare al programma sponsorizzazioni ed inserire nello stesso spot pubblicitari, quiz, concorsi a premio e giochi con il divieto di:

a) abbinare e comunque riferire tali iniziative alle gare e quindi, a titolo esemplificativo, sovrapporre alle immagini, scritte o altri segni di qualsiasi genere e dimensione e utilizzarle nell'ambito delle iniziative sopradescritte;

b) realizzare, direttamente o indirettamente, iniziative che possano creare un conflitto merceologico con l'eventuale sponsor del Campionato di Lega Pro. Qualora al momento della sottoscrizione del contratto, il campionato sia privo di sponsor; l'operatore della comunicazione si impegna, non appena riceverà comunicazioni in merito alla denominazione dello sponsor del Campionato di Lega Pro, a risolvere entro 7 giorni eventuali contratti pubblicitari per la trasmissione oggetto del presente contratto in conflitto merceologico con tale sponsor.

6) La Lega cede all'operatore della comunicazione il diritto di trasmettere, in differita ed in forma non esclusiva, in sede regionale e nell'ambito del bacino di utenza di competenza, sintesi filmate della durata non superiore a tre minuti degli incontri di calcio disputati dalla società sportiva nelle manifestazioni di cui in premessa nel corso di programmi sponsorizzati o rubriche quali talk show e similari. Le sintesi potranno essere messe in onda solo dopo tre ore dal termine della partita.

Per l'esercizio dei diritti di cui al punto a), l'operatore della comunicazione è tenuto ad acquisire dalla Lega e dalle Società interessate le autorizzazioni occorrenti per accedere agli stadi ove verranno disputate le partite con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere le riprese (ad eccezione delle fasi di gioco) e l'opera giornalistica (massimo 1 giornalista e 2 tecnici). Per l'esercizio dei diritti di cui al punto b), la Lega metterà a disposizione dell'operatore aggiudicatario gli hilites della partita consentendo allo stesso di accedere alla piattaforma distributiva via internet HL PRO tramite il protocollo di trasmissione dati "file transfer protocol" (c.d. FTP).

L'operatore della comunicazione si obbliga a non cedere a terzi ovvero ad altri operatori della comunicazione, anche appartenenti allo stesso gruppo catena o consorzio, qualsiasi immagine relativa al Campionato di Lega Pro in suo possesso (scaricata dalla piattaforma hilites); così pure la società si obbliga a non trasmettere, se non successivamente all'orario indicato in premessa, gli hilites acquisiti. La violazione della presente pattuizione legittimerà la Lega a disattivare immediatamente la password di accesso alla piattaforma trattenendo, a titolo di penale, l'intero corrispettivo versato. In tal caso il contratto dovrà ritenersi immediatamente risolto di diritto e la società sarà tenuta a corrispondere una ulteriore penale di € 20.000,00 alla Lega Pro. (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

7) L'operatore della comunicazione si obbliga ad inserire il marchio dello sponsor del Campionato ovvero il logo ufficiale del Campionato (con inserito il marchio dello sponsor) prima dell'inizio della trasmissione di ciascuna Partita e ad ogni inizio di ripresa, per una durata di almeno n. 10 secondi. L'operatore della comunicazione si obbliga altresì a trasmettere il billboard introduttivo dello sponsor della Lega (della durata massima di 10 secondi) prima dell'inizio della trasmissione di ogni partita nonché due spot pubblicitari da 30 secondi cadauno da mettersi in onda uno per ogni tempo di gioco. In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'operatore della comunicazione dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 10.000,00 (eurodiecimila) fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

8) L'operatore della comunicazione si impegna ad esercitare i diritti acquisiti nei limiti e con le modalità indicati di seguito, che non sono modificabili né interpretabili se non per utilizzo esclusivo di quanto espressamente previsto dal contratto: a) l'operatore della comunicazione non potrà effettuare interconnessioni con altri operatori della comunicazione, se non precedentemente autorizzato per iscritto dalla Lega; b) i diritti vengono ceduti in forma non esclusiva e potranno essere utilizzati dal solo operatore della comunicazione televisiva che sottoscrive il contratto e conseguentemente sarà autorizzato dalla Lega; la trasmissione delle immagini dovrà avvenire nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle fasce orarie, come da premessa; c) l'operatore della comunicazione si impegna a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione televisiva e qualsiasi altro diritto oggetto del contratto; ogni utilizzazione dovrà comunque cessare con la scadenza del contratto; e) è fatto divieto all'operatore della comunicazione qualsiasi attività, qualunque sia la tecnologia impiegata, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo esemplificativo, l'inserimento di pubblicità virtuali.

9) La Lega si riserva espressamente il diritto di consentire la trasmissione in diretta via etere, tramite terzi, anche in sede locale, per motivi oggettivi o per disposizione dell'Autorità Prefettizia, gli incontri di calcio della società sportiva e l'operatore della comunicazione, in tal caso, la esonera espressamente da ogni responsabilità o obbligo anche di carattere risarcitorio, rinunciando a qualsivoglia pretesa al riguardo.

10) La Lega si riserva il diritto di fissare i giorni e gli orari di disputa delle partite (c.d. "Calendario") nelle date che riterrà più opportune, senza che nulla possa pretendere l'operatore assegnatario; si riserva, altresì, di disporre il differimento o l'anticipo delle partite per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che nulla possa pretendere l'operatore della comunicazione, fatto salvo il diritto di trasmissione (nei termini suindicati) in occasione della nuova data fissata. Nessuna responsabilità risarcitoria e/o restitutoria potrà essere ascritta alla Lega nell'ipotesi in cui, per motivo ad esso non imputabile, la squadra non disputi una o più partite; l'operatore della comunicazione pertanto esonera espressamente la Lega da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo.

- 11) L'operatore della comunicazione garantisce ed allega dichiarazione autocertificativa che attesti:
- di possedere legittimo titolo per svolgere attività di trasmissione;
 - di non porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operanti, sulla stessa fascia oraria o su altre fasce e che si atterrà alle istruzioni che verranno fornite al fine di coordinare le trasmissioni con quelle dei terzi;
 - di esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega, delle società calcistiche e dello sport del calcio in generale.
- 12) L'operatore della comunicazione si obbliga a garantire alla società sponsor del Campionato l'inserimento di spazi pubblicitari all'interno dei programmi di cui al presente contratto previo versamento di un corrispettivo nella misura dell'80% di quello di libero mercato.
- 13) L'operatore della comunicazione è tenuto a fornire alla Lega ed alla Società ospitante i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi prima dell'inizio del campionato e di comunicare eventuali variazioni almeno tre giorni prima della data di svolgimento della partita.
- 14) L'operatore della comunicazione si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dalla società.
- 15) L'operatore della comunicazione ha la possibilità di trasmettere in diretta le interviste a calciatori e dirigenti al termine della partita e comunque non prima che siano trascorsi quindici minuti dalla conclusione dell'incontro stesso, pena, in difetto, la facoltà per la Lega di risolvere di diritto il presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa); resta salvo il diritto di intervistare gli allenatori nei 15 minuti successivi al termine della gara così come previsto dal vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva. In ogni caso le interviste ai calciatori ed agli allenatori potranno essere effettuate nei soli locali all'uopo predisposti; si precisa che non è consentito intervistare i tesserati all'interno del recinto di gioco.
- 16) L'operatore della comunicazione dichiara di conoscere le norme in materia emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2014/2015 nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi compresa la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/08 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). L'operatore della comunicazione si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.
- 17) L'operatore della comunicazione è direttamente responsabile verso la Lega, le Società organizzatrici, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare ed a rimettere alla Lega nei termini di cui alla richiesta di offerta a suo tempo inviata, idonea polizza assicurativa – a garanzia dei rischi di cui al precedente periodo – per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) pena, la risoluzione di diritto del presente contratto (clausola risolutiva espressa).

18) L'operatore della comunicazione si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega, qualora richiesto, una registrazione su DVD, CD o chiave USB a colori con video ed audio originali, con o senza commento o inserti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega a mezzo mail o fax; quest'ultima potrà cedere tale registrazione a terzi senza che l'operatore della comunicazione abbia niente a che pretendere per alcun titolo. La registrazione potrà essere utilizzata dalla Lega per l'accertamento di eventuali violazioni contrattuali: in caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, l'operatore della comunicazione dovrà corrispondere alla lega una penale sino ad € 10.000,00 (clausola penale). La violazione degli obblighi di cui al presente articolo ed al precedente art. 18 comporterà altresì la risoluzione di diritto del presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (Clausola risolutiva espressa e Clausola penale).

19) L'operatore della comunicazione non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente, in particolare l'operatore della comunicazione, non potrà cedere ad altri operatori della comunicazione anche se in possesso del nulla osta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, qualsiasi immagine relativa al campionato di Lega Pro in suo possesso (anche scaricata dalla piattaforma hilites). La violazione del divieto di cessione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa), nonché l'obbligo di corrispondere alla Lega una penale contrattualmente pattuita in € 20.000,00 per ogni violazione (Clausola penale).

20) L'operatore della comunicazione prende atto ed accetta che soggetti terzi possano esercitare, nei limiti degli appositi regolamenti della Lega Italiana Calcio Professionistico o nei diversi limiti che venissero in qualsiasi sede altrimenti determinati, il diritto di cronaca come disciplinato dalle vigenti leggi e regolamenti.

21) L'operatore della comunicazione conferma che fornirà ragionevole assistenza, senza costi a carico della Lega, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine avrà l'onere di documentare alla Lega le presunte infrazioni del vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva con ogni materiale cartaceo e/o video che la Lega riterrà necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega nel decidere se, come e con quali modalità agire nei confronti di tali terzi. E' difatti esclusa qualsiasi responsabilità della Lega e delle società calcistiche in caso di infrazioni regolamentari di altri operatori della comunicazione. Si intende che, nel caso di violazioni del Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, la Lega assumerà i provvedimenti previsti in tale Regolamento.

22) L'accesso con le telecamere alle postazioni all'interno dell'impianto sarà consentito solo per la realizzazione del programma in diretta Stadio-Studio e per le interviste in sala stampa nel post-gara; le riprese dell'evento non saranno consentite. La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa).

23) L'operatore della comunicazione, in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15 e 16 dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad Euro 20.000,00 (ventimilaeuro) per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di ripresa televisiva e diffusione oggetto del presente atto. Rimane salva comunque la facoltà della Lega di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché di risolvere il presente contratto per inadempimento (clausola penale, clausola risolutiva espressa e clausola di sospensione automatica).

24) L'operatore della comunicazione prende atto che sono pertanto esclusi dalla cessione i diritti non specificatamente individuati come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i diritti radiofonici e home video, i diritti di trasmissione in diretta ed in esclusiva delle partite, i diritti di trasmissione in diretta in

criptato in via analogica e satellitare e i diritti di trasmissione via internet o per telefono (GPRS, UMTS, etc.) qualunque sia la tecnologia utilizzata. La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa). La Lega si riserva espressamente di cedere ad altri operatori della comunicazione, pubbliche o private, i diritti non espressamente previsti nel presente contratto.

25) Il presente contratto avrà efficacia per la stagione 2014/2015 e scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, alle ore 24.00 del giorno di svolgimento dell'ultima partita del club relativa alla regular season del campionato della stagione 2014/2015, inclusa la fase degli eventuali play out (con espressa esclusione dei play off), ovvero dell'ultima partita della Coppa Italia di Lega Pro (con esclusione fasi finali).

26) Nel caso in cui l'operatore della comunicazione:

- a) sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
- b) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione televisiva;
- c) risulti insolvente;

la Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta all'operatore della comunicazione a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata:

- 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione l'accesso agli stadi all'operatore della comunicazione senza che per ciò l'operatore della comunicazione stesso possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso;
- 2) di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato fino a quel momento e quanto dovuto a saldo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (clausola penale e clausola risolutiva espressa).

27) Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega che al ricevimento provvederà all'emissione del relativo documento fiscale.

28) Il presente contratto è sottoposto alle seguenti, concorrenti condizioni risolutive:

- a) trasmissione - unitamente al presente contratto sottoscritto - dei documenti integrativi ivi indicati;
- b) contestuale pagamento del 50% oltre Iva del corrispettivo pattuito;
- c) pagamento del residuo 50% oltre Iva del corrispettivo pattuito nel termine ultimo di cui all'offerta.

29) Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

30) Il presente contratto viene trasmesso alla Lega debitamente firmato dall'operatore della comunicazione sia in calce che per approvazione specifica degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed è per quest'ultima, immediatamente efficace e vincolante ancorché non firmato dalla Lega.

L'Operatore della comunicazione
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Rag. Mario Macalli

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 2 (clausola essenziale di validità), 6,7, 15, 16,17,18,19,22,23,26 (clausole risolutive espresse), 6,7,18,19,23,26 (clausole penali) e 29 (foro esclusivamente competente), 22, (sospensione automatica).

L'Operatore della comunicazione
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Rag. Mario Macalli
